



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scotistica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPrensIVO DI CHIGNOLO PO

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007

Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 Codice Univoco: UF590D

Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it

Modalità di determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione - valutazione (delibera n. 28 del CDU del 16.05.2023)

Normativa di riferimento

D.Lgs. 62/2017	Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato
DM 741/2017	Decreto ministeriale sull'esame di Stato conclusivo del I ciclo
DM 742/2018	Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze
CM 1865 del 10.10.2017	Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Nota MIM n. 4155 del 07.02.2023	Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa

Effettuati i necessari momenti di condivisione con i docenti si concordano le seguenti modifiche al Documento sulla Valutazione, fronte la necessità di rimodulare ai fini dell'ammissione all' Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione dell'a.s.2023-24 nonché la valutazione delle prove d'Esame e soprattutto del colloquio orale

Tale rimodulazione sarà vevole fino al termine del corrente anno scolastico e recepisce tutte le modifiche/ indicazioni provenienti dagli organi competenti del MIM

- **VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE CLASSI INTERMEDIE**

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

Il Collegio dei Docenti ritiene di chiarire il significato intrinseco di “*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*” facendo riferimento sia al numero di discipline insufficienti registrate con insufficienza (cinque), con insufficienza grave (quattro), sia alla tipologia delle discipline in cui si registra la mancata o parziale acquisizione dei livelli minimi, cercando di cogliere la trasversalità di abilità e competenze. Nella decisione finale il Consiglio di Classe deve tener conto di altri elementi significativi:

- risultati in dimensione migliorativa ottenuti nelle azioni di recupero in itinere programmate a partire dalla valutazione intermedia e debitamente documentate
- la capacità reale di recupero trasversale in caso di non ammissione alla classe successiva
- l'eventualità di redigere Piani Didattici Personalizzati

Nel caso di assenze in deroga sarà valutato il percorso complessivo compiuto in presenza di valutazioni congrue

- **VALUTAZIONE FINALE A.S. 2023-24 per AMMISSIONE all'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE (Alunni Classi Terze Scuola Secondaria di I Grado)**

- **La Valutazione finale di AMMISSIONE** terrà conto di:

1. Media conseguita alla fine del 1° anno di Scuola Secondaria di I grado (con un peso del 30%)
2. Media conseguita alla fine del 2° anno di Scuola Secondaria di I grado (con un peso del 30%)
3. Media conseguita alla fine del 3° anno di Scuola Secondaria di I grado (con un peso complessivo del 40%)

In merito agli alunni delle classi terze che hanno svolto gli anni scolastici precedenti in altre scuole o nazioni si procederà nel modo seguente:

- media delle valutazioni del I e II anno (con i pesi di cui sopra) se l'alunno ha frequentato scuole italiane (salvo impossibilità a reperirli)
- solo media dei voti della classe III per coloro che hanno frequentato all'estero

Per la **Valutazione delle PROVE SCRITTE e per il COLLOQUIO ORALE** si **utilizzeranno le griglie allegate alla presente delibera**

Per la valutazione del colloquio orale la Commissione assegna fino ad un massimo di **30 punti**, **modulati per ciascun descrittore:**

Corrispondenza punteggio - voto della prova orale	
Fino a 14	4
15 - 17	5
18 - 20	6
21 - 23	7
24 - 26	8
27 - 28	9
29 - 30	10

Il voto finale, come da DM 741/2017, sarà determinato, arrotondato allo 0,5, dalla media tra il voto di ammissione e la media delle prove d'esame comprensiva del colloquio orale con la possibilità di attribuzione della lode da parte dell'intera commissione all'unanimità